

# **XIX Legislatura**

# **Camera dei Deputati**

**Proposta di legge**  
**D'iniziativa dei deputati**  
**Malavasi, Furfaro**

Onorevoli colleghe e colleghi,  
il contenuto di questa proposta di legge riguarda il riconoscimento del Sociologo come figura professionale disciplinata.

Una figura presente nei settori produttivi e dei servizi sin da quando all'inizio del XX secolo la Sociologia si è affermata anche in Italia nel panorama delle scienze sociali e che, con il secondo dopoguerra, ha visto crescere tanto la sua notorietà quanto il suo impiego all'interno dei servizi e delle aziende pubbliche e private.

La Sociologia è stata infatti la disciplina che ha analizzato, studiato, riflettuto sui principali fenomeni e sui processi di mutamento della vita sociale, economica e civile del nostro paese: dall'industrializzazione al lavoro e al welfare; dall'urbanizzazione agli stili di vita; dai consumi fino all'informatizzazione.

Il ruolo del sociologo è poi strettamente legato al tema della Salute. La Sociologia si caratterizza infatti per un approccio peculiare alla salute e alla malattia, ai servizi e ai sistemi sanitari che trascende l'ottica puramente biomedica ed economicista (oggi prevalenti) per proporre una visione comprensiva in grado di riconnettere le diverse dimensioni socio-strutturali, fenomenologiche, ecologiche e biopsichiche.

Non è un caso che tale figura sia stata prevista negli organici delle Aziende sanitarie a partire dal 1978, anno dell'istituzione del Sistema Sanitario Nazionale (L.833/78).

In questi decenni, nel SSN così come nei servizi sociali e nelle organizzazioni del cosiddetto Terzo Settore, il sociologo ha sempre messo a disposizione le proprie ampie competenze. Se ne ricordano qui le principali per rilevanza e specificità: programmazione territoriale; valutazione dei bisogni di salute della popolazione; analisi delle disuguaglianze sociali di salute; analisi dei sistemi informativi e valutazione dell'efficacia; organizzazione dei servizi; costruzione

di progetti di salute centrati sulla persona; valutazione della qualità percepita ed erogata; rapporto tra professionista dell'ambito sanitario e cittadino-utente/paziente; individuazione, analisi e monitoraggio dei fattori di rischio; analisi dei processi partecipativi della cittadinanza nei processi di governance.

Competenze che assumono tutte una valenza fondamentale nell'ambito del sistema di cure e di assistenza territoriale, potendo offrire un contributo significativo alla sua ridefinizione e alla costruzione di risposte appropriate ai problemi di salute del singolo e delle comunità.

Guardando più puntualmente alla dimensione organizzativa, in particolare nel SSN - ma anche in altri settori - il profilo di Sociologo è sempre stato inquadrato nel ruolo tecnico.

Nel Ccnl del 17.12.2020 insieme ai colleghi dei ruoli professionale e amministrativo il Sociologo è stato incluso nella sezione Pta del contratto collettivo dell'Area delle Funzioni locali.

Il riconoscimento della funzione sociosanitaria del Sociologo e l'integrazione del suo specifico ruolo nello stato giuridico del personale del Sistema Sanitario Nazionale sono invece avvenuti molto recentemente, in occasione della pandemia da Sars-Cov-2 mediante il decreto sostegni bis del maggio 2021 e affrancando il preesistente inquadramento nel ruolo tecnico. Tale percorso è condiviso anche dalle altre figure operanti nell'ambito sociosanitario: Assistenti Sociali e Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.).

Nonostante ciò, nel D.M. 77/2022 "Modelli e standard per lo sviluppo dell'Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale" nella sua ultima stesura del 16 marzo (approvata dal Consiglio dei Ministri il 23 maggio 2022 malgrado la mancata intesa in merito al Tavolo Stato-Regioni per non rischiare di perdere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR) il ruolo del sociologo "scompare" e non risulta mai nemmeno citato.

Se il perno del sistema previsto dal decreto ministeriale è il Distretto, e se in ciascun Distretto un ruolo fondamentale è rivestito dalla Casa della Comunità - punto di accesso primario per i cittadini al SSN, strutturata secondo un modello organizzativo di approccio integrato e multidisciplinare attraverso un'équipe multiprofessionale territoriale - è paradossale non prevedere il ruolo del sociologo così come invece lo sono altre figure: Psicologi, Ostetrici, Professionisti dell'area della Prevenzione, della Riabilitazione e Tecnica, e Assistenti Sociali.

Allo stesso tempo, la figura del Sociologo e le sue specifiche competenze in materia di programmazione e valutazione sono assenti anche nei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), elemento essenziale dei Piani Sociali Regionali per il prossimo futuro.

E' altresì importante ricordare che con l'acquisizione della Direttiva europea che riconosce le qualifiche professionali da parte del legislatore italiano (D.Lgs

206/2007) si è portato a compimento il riconoscimento della professione (L.4/2013) tra le figure non dotate di ordine professionali. In tal caso, le esistenti associazioni di Sociologia hanno potuto attivare un percorso di certificazione, sia pure su base volontaria, di riconoscimento del Sociologo.

Il 18 luglio scorso la Regione Campania, con la L.R. n.55, ha istituito il “Servizio di sociologia del territorio” con la seguente finalità: per garantire ai cittadini della Regione Campania l’accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di sociologia del territorio che rappresenta l’insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini (art. 1, comma 1).

Ciò che manca, nella storia della professione, è proprio l’istituzione di un Ordine.

Ed è questa mancanza in particolare che riteniamo abbia messo a rischio la presenza della figura del sociologo: oggi sempre meno presente nel SSN, inopportunosamente sostituita da altre figure professionali - di formazione economica, psicologica, infermieristica e del servizio sociale - che invece possono avvalersi di un proprio albo e delle garanzie che ne derivano.

Un tentativo di istituzione dell’Ordine dei Sociologi era stato compiuto nella XI legislatura.

Un Disegno di Legge su iniziativa dei senatori Brescia, Pellegatti, Bettoni, Brandani e Taddei proponente l’istituzione dell’ordine dei Sociologi è stato Comunicato alla Presidenza il 15 maggio 1992 (n. 203/1992).

Ma è noto che l’XI legislatura è stata la più breve della storia della Repubblica Italiana e ricordata come l’ultima della cosiddetta “Prima Repubblica”. Gli avvenimenti storici di quegli anni hanno portato il legislatore ad occuparsi di altre priorità. Pertanto quel Disegno di Legge è rimasto incompiuto per oltre trent’anni.

Un arco temporale lungo, in cui l’apporto del sociologo (ed in particolare del sociologo della salute) nei servizi sociali, sanitari e sociosanitari (pubblici e privati) non ha cessato di offrire il proprio contributo nelle sfere aziendali: tecnico, amministrativo e gestionale. Un contributo importante avvalorato anche dall’impegno della formazione e della ricerca universitaria che negli anni recenti ha incrementato e approfondito gli insegnamenti sulla sociologia applicata (in particolare ai sistemi socio-sanitari). Un sapere sociologico che ha prodotto un ampliamento di conoscenze: lo studio e la proposta di nuovi modelli interpretativi della salute, della disabilità, delle organizzazione dei servizi; l’uso di nuovi strumenti metodologici spendibili nel campo sociosanitario; l’importanza della partecipazione attiva dei cittadini nel miglioramento della qualità dei servizi e nella local governance; la proposta di nuovi modelli di welfare; la

sperimentazione di buone pratiche necessarie per ridurre diseguaglianze e contrastare fenomeni di marginalità sociale; contrastare fenomeni di differenziazione sociale e favorire processi di inclusione; porre attenzione alle politiche ambientali e al contrasto di ogni forma usurpazione, abuso e danno del territorio. Lo dimostra anche l'aumento notevole delle pubblicazioni sociologiche in questi campi.

In sintesi, il sociologo con il più alto livello di specializzazione deve essere in grado di:

- Individuare, in autonomia e con responsabilità, le esigenze dell'interlocutore/cliente e tradurle, in termini sociologici, le esigenze e gli obiettivi;
- Connettere teoria e pratica al fine di predisporre progetti di ricerca sociale;
- Individuare e interpretare, in autonomia, le fonti teoriche e pratiche (ricerca), le fonti statistiche e le fonti normative di riferimento;
- Individuare, strutturare e applicare, con un certo grado di autonomia e responsabilità, gli strumenti metodologici pertinenti della sociologia in funzione del contesto sociale di riferimento, combinando strumenti e tecniche della metodologia quali-quantitativa;
- Costruire ipotesi di analisi e di ricerca, anche al fine di rendere possibile un intervento di prevenzione o contrasto delle varie forme del disagio personale e sociale;
- Elaborare, in autonomia, dati e informazioni, in maniera pertinente all'oggetto di ricerca;
- Elaborare e analizzare, in autonomia, dati e informazioni in maniera congruente alle esigenze
- dell'interlocutore/cliente;
- Restituire, in autonomia, i dati all'interlocutore/cliente;
- Restituire, in funzione delle competenze dell'interlocutore/cliente e in maniera completa e precisa, i risultati della rilevazione all'interlocutore/cliente;
- Collaborare, con autonomia e responsabilità, alla progettazione di interventi sociali, anche a partire dagli esiti della ricerca;
- Progettare interventi sociali anche a partire dagli esiti della ricerca;
- Quantificare, in autonomia e con responsabilità, le risorse (materiali, umane, economiche, temporali) da utilizzare nel progetto di intervento;
- Costruire modelli di intervento per l'interlocutore/cliente;
- Lavorare in équipe, confrontandosi e integrandosi con altri professionisti circa ipotesi, procedure e risultati;
- Costruire e gestire le équipe di lavoro;
- Confrontarsi e integrarsi con altri professionisti circa ipotesi, procedure e risultati;

- Monitorare i progetti di ricerca/intervento;
- Valutare i progetti di ricerca/intervento.

Competenze e abilità ampie, attuali, strategiche di cui il sistema dei servizi del welfare italiano non può e non deve fare a meno. Ma che per poter essere meglio collocate, utilizzate e valorizzate, necessitano di un processo di riconoscimento univoco.

Si ritiene pertanto doveroso e urgente richiedere l'istituzione dell'Ordine dei Sociologi e dell'albo professionale dei sociologi e dei sociologi specializzati.

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

(Titolo di Sociologo)

1. Il titolo e l'esercizio della professione di Sociologo spettano a coloro che sono iscritti all'Albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 ovvero ai cittadini regolarmente abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato straniero con il quale sussistono condizioni di reciprocità, secondo le relative norme.
2. A norma dell'articolo 5, capo III, della Legge 3/18 il Sociologo è una professione sociosanitaria.

### Art. 2.

(Definizione della figura professionale di Sociologo)

1. Il Sociologo è il professionista che studia, osserva, rileva e analizza fenomeni, processi, strutture e sistemi sociali, ne interpreta il loro manifestarsi, nei diversi aspetti di persistenza e mutamento, attraverso la costruzione e l'utilizzo di specifici indicatori e di modelli descrittivi, esplicativi e di simulazione, a vario livello di generalizzabilità e applicabilità.
2. Autonomamente, oppure in raccordo con altre figure professionali, il Sociologo:

- a) ricostruisce nessi causali, formula ipotesi probabilistiche, descrive effetti e scenari che derivano dalla combinazione di persistenze e mutamenti (per esempio, innovazioni, riforme, politiche e interventi), nei diversi contesti e ambiti di azione sociale;
  - b) progetta e rende operativi strumenti di monitoraggio e valutazione del disegno di ricerca, nonché della attuazione, nei diversi contesti di riferimento, di riforme, politiche e interventi che incidono sugli assetti delle strutture organizzative e sulla qualità della vita degli attori che in esse operano;
  - c) affronta i problemi del disagio personale, sociale e relazionale.
3. La presente legge individua due profili professionali di sociologo:
- a) Sociologo quale figura professionale che svolge, con un certo grado di autonomia e responsabilità, attività di ricerca, di progettazione e di intervento sociale, spesso in collaborazione con altre figure professionali, sulla base delle esigenze e aspettative dell'interlocutore/cliente che commissiona l'attività stessa;
  - b) Sociologo Specialista quale figura professionale che svolge, in autonomia e con responsabilità, attività di ricerca, di progettazione e di intervento sociale (anche in collaborazione con altre figure professionali) sulla base delle esigenze e aspettative dell'interlocutore/cliente che commissiona l'attività professionale stessa.

### Art. 3.

#### (Requisiti e titoli di studio)

1. La figura professionale del sociologo come individuata dall'articolo 2 comma 3 lettera a) deve avere una formazione teorica concernente le principali teorie sociologiche, comunicative e relazionali, le tecniche e i metodi di ricerca sociale, le tecniche di elaborazione quali-quantitative dei dati, le teorie e le tecniche di progettazione sociale, le tecniche e le metodologie di intervento sociale, e una formazione empirica che gli consenta di partecipare con competenza ad attività di ricerca e intervento sociale e una formazione specifica di lavoro che deve essere:
  - a) almeno 2 anni di esperienza professionale per i laureati di I livello;
  - b) almeno 1 anno di esperienza per i laureati di II livello e per quelli che hanno conseguito titoli del vecchio ordinamento;
  - c) almeno 7 anni di esperienza professionale per chi ha seguito altri percorsi formativi, formali e non formali, che abbiano consentito il conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze per il Sociologo.

2. Il curriculum formativo deve comprendere le principali specializzazioni sociologiche e/o della ricerca sociale e può includere l'apporto di altre discipline affini alla sociologia.
3. Il Sociologo deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
  - a) Laurea Triennale in Sociologia (L-40) o in Scienze sociologiche (classe L-36 del DM 509/99);
  - b) Laurea quadriennale in Sociologia, vecchio ordinamento;
  - c) Laurea quadriennale in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale, vecchio ordinamento;
  - d) Altre lauree, da valutare volta per volta, tenendo conto della formazione e dell'esperienza specifica richieste.
4. La figura professionale del sociologo specialista come individuata dall'articolo 2 comma 3 lettera b) deve avere una formazione teorica concernente le principali teorie sociologiche, comunicative e relazionali, i metodi e le tecniche della ricerca sociale, le tecniche di elaborazione quali-quantitative dei dati, le teorie e le tecniche di progettazione sociale, le tecniche e le metodologie di intervento sociale e una formazione empirica che gli consenta di rendere spendibili le suddette conoscenze nei diversi ambiti di ricerca e intervento sociale e una formazione specifica di lavoro secondo i seguenti requisiti:
  - a) almeno 2 anni di esperienza per i laureati di II livello e per quelli del vecchio ordinamento;
  - b) almeno 7 anni di esperienza nel settore specialistico - in applicazione dell'EQF - per chi ha seguito altri percorsi formativi, formali e non formali, che abbiano consentito il conseguimento delle conoscenze, abilità e competenze di cui art.2. comma 2, lettera b, per il Sociologo Specialista.
5. Il curriculum formativo deve comprendere le principali specializzazioni sociologiche e/o della ricerca sociale e può includere l'apporto di altre discipline affini alla sociologia.
6. Il Sociologo Specialista deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
  - a) Dottorato di ricerca in Sociologia;
  - b) Laurea Magistrale in Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88);
  - c) Laurea Specialistica in Sociologia (89/S);
  - d) Laurea quadriennale in Sociologia vecchio ordinamento;
  - e) Laurea quadriennale in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale, vecchio ordinamento;
7. In alternativa ai titoli di cui al comma precedente il sociologo specialista può essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) Laurea triennale in Sociologia (L-40) seguita da Master di 1° livello nell'Area delle discipline sociologiche ed esperienza professionale almeno triennale che abbia consentito l'acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste per il Sociologo Specialista;
- b) Laurea triennale in Sociologia (L-40) e attività professionale almeno quinquennale che abbia consentito l'acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste per il Sociologo Specialista;
- c) altre lauree, da valutare volta per volta, tenendo conto della formazione e dell'esperienza specifica richieste.

#### Art. 4.

(Conoscenze, abilità e competenze dell'attività professionale)

1. Le Conoscenze, le abilità e le competenze associate all'attività professionale sono differenti a seconda dei due livelli professionali di sociologo come individuate dall'articolo 2 comma 3 lettera a) e b).
2. Le conoscenze del Sociologo di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a) sono le seguenti:
  - a) Conoscenza delle principali teorie sociologiche;
  - b) Conoscenza dei metodi e delle tecniche di ricerca sociale;
  - c) Conoscenza delle tecniche e delle metodologie di intervento sociale;
  - d) Conoscenza delle teorie comunicative e relazionali;
  - e) Conoscenza di tecniche di elaborazione quantitative dei dati;
  - f) Conoscenza delle teorie e delle tecniche di organizzazione e gestione delle risorse umane;
  - g) Conoscenza di gestione delle risorse economiche;
  - h) Conoscenza delle eventuali attività professionali coinvolte nella progettazione e nella realizzazione dell'intervento sociale;
  - i) Conoscenza delle teorie e delle tecniche di progettazione sociale;
  - l) Conoscenza della normativa di riferimento.
3. Le competenze e le abilità del Sociologo di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a) sono le seguenti:
  - a) Individuare, con un certo grado di autonomia e responsabilità, le esigenze dell'interlocutore/cliente;
  - b) Tradurre in termini sociologici, con un certo grado di autonomia e responsabilità, le esigenze e gli obiettivi dell'interlocutore/cliente, tenendo presente lo specifico contesto di riferimento;



- c) Individuare e interpretare, con un certo grado di autonomia e responsabilità, le fonti teorie e pratiche (ricerca), statistiche e normative di riferimento;
  - d) Individuare, strutturare e applicare, con un certo grado di autonomia e responsabilità, gli strumenti metodologici pertinenti della sociologia in funzione del contesto sociale di riferimento identificato, combinando strumenti e tecniche della metodologia quali-quantitativa;
  - e) Contribuire, con un certo grado di autonomia e responsabilità, allo sviluppo di ipotesi di ricerca;
  - f) Elaborare, con un certo grado di autonomia e responsabilità, dati e informazioni in maniera pertinente rispetto all'oggetto di ricerca;
  - g) Fornire una prima interpretazione dei dati da restituire al cliente sia in forma orale che scritta;
  - h) Collaborare, con un certo grado di autonomia e responsabilità, alla progettazione di interventi sociali, anche a partire dagli esiti di ricerca;
  - i) Quantificare, con un certo grado di autonomia e responsabilità, le risorse materiali, economiche, umane e temporali da utilizzare nel progetto d'intervento;
  - j) Lavorare in équipe confrontandosi con altri professionisti in maniera costruttiva e propositiva riguardo a ipotesi, procedure, risultati;
- Condividere con il gruppo di lavoro linguaggi, metodologie e strumenti di lavoro.

4. Le conoscenze del Sociologo Specialista di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b) sono le seguenti:

- a) Conoscenza approfondita delle principali teorie sociologiche;
- b) Conoscenza approfondita dei metodi e delle tecniche di ricerca sociale;
- c) Conoscenza approfondita delle tecniche e delle metodologie di intervento sociale;
- d) Conoscenza approfondita delle teorie comunicative e relazionali;
- e) Conoscenza approfondita delle tecniche qualitative e quantitative di analisi e di elaborazione dati;
- g) Conoscenza approfondita delle teorie e delle tecniche di organizzazione e gestione delle risorse umane;
- h) Conoscenza approfondita di gestione delle risorse economiche;
- i) Conoscenza approfondita delle eventuali attività professionali coinvolte nella progettazione e nella realizzazione dell'intervento sociale;

- j) Conoscenza approfondita delle teorie e delle tecniche di progettazione sociale e territoriale;
- k) Conoscenza delle teorie sociologiche delle istituzioni politiche, dei processi di mutamento sociale e della globalizzazione;
- l) Conoscenza approfondita della normativa di riferimento;
- m) Conoscenza delle teorie e degli approcci di monitoraggio e di valutazione;
- n) Conoscenza dei metodi e delle tecniche di monitoraggio e di valutazione;
- o) Conoscenza delle tecniche di coinvolgimento delle risorse umane e di costruzione dei gruppi di lavoro.

5. Le abilità e le competenze del Sociologo Specialista di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b) sono le seguenti:

- a) Individuare, in autonomia e con responsabilità, le esigenze dell'interlocutore/cliente;
- b) Tradurre in termini sociologici, in autonomia e con responsabilità, le esigenze e gli obiettivi dell'interlocutore/cliente;
- c) Connettere teoria e pratica al fine di predisporre progetti di ricerca sociale;
- d) Individuare e interpretare, in autonomia, le fonti teoriche e pratiche (ricerca), le fonti statistiche e le fonti normative di riferimento;
- e) Individuare, strutturare e applicare, con un certo grado di autonomia e responsabilità, gli strumenti metodologici pertinenti della sociologia in funzione del contesto sociale di riferimento identificato, combinando strumenti e tecniche della metodologia quali-quantitativa;
- f) Costruire ipotesi di analisi e di ricerca, anche al fine di rendere possibile un intervento di prevenzione o contrasto delle varie forme del disagio personale e sociale;
- g) Elaborare, in autonomia, dati e informazioni, in maniera pertinente all'oggetto di ricerca;
- h) Elaborare e analizzare, in autonomia, dati e informazioni in maniera congruente alle esigenze dell'interlocutore/cliente;
- i) Restituire, in autonomia, i dati all'interlocutore/cliente;
- j) Restituire, in funzione delle competenze dell'interlocutore/cliente e in maniera completa e precisa, i risultati della rilevazione all'interlocutore/cliente;

- k) Collaborare, con autonomia e responsabilità, alla progettazione di interventi sociali, anche a partire dagli esiti della ricerca;
- l) Progettare interventi sociali anche a partire dagli esiti della ricerca;
- m) Quantificare, in autonomia e con responsabilità, le risorse (materiali, umane, economiche, temporali) da utilizzare nel progetto di intervento;
- n) Costruire modelli di intervento per l'interlocutore/cliente;
- o) Lavorare in équipe, confrontandosi e integrandosi con altri professionisti circa ipotesi, procedure e risultati;
- p) Costruire e gestire le équipe di lavoro;
- q) Confrontarsi e integrarsi con altri professionisti circa ipotesi, procedure e risultati;
- r) Valutare e monitorare i progetti di ricerca/intervento.

#### Art. 5.

##### *(Albo professionale - Esercizio della professione)*

1. Presso ciascun ordine regionale o provinciale dei sociologi, di cui all'articolo 4, è istituito l'Albo professionale dei Sociologi, di seguito denominato «Albo».
2. Gli iscritti ad un Albo regionale o provinciale hanno facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato e sono soggetti alla disciplina sul segreto professionale.
3. L'albo si compone di due parti:
  - a) Albo A sociologo come individuato dall'articolo 2 comma 3 lettera a) e relativi requisiti;
  - b) Albo B sociologo specialista come individuato dall'articolo 2 comma 3 lettera b) e relativi requisiti.

## CAPO II

### ORDINE DEI SOCIOLOGI

#### Art. 6.

*(Ordine regionale e provinciale)*

1. Gli iscritti all'Albo costituiscono l'ordine dei sociologi, strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera *d*).

Art. 7.

*(Organi dell'ordine)*

1. Gli organi dell'ordine regionale o provinciale dei sociologi sono: il Consiglio dell'ordine, il Presidente del Consiglio, il vice-Presidente, il segretario, il tesoriere e l'assemblea, composta dagli iscritti all'Albo.

Art. 8.

*(Composizione del Consiglio dell'ordine)*

1. Il Consiglio dell'ordine regionale o provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti all'Albo non superano i cento, da sette se gli iscritti sono in numero compreso tra centouno e cinquecento, da nove se gli iscritti sono in numero compreso tra cinquecentouno e millecinquecento e da quindici se gli iscritti superano i millecinquecento.
2. I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 24.
3. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati.

Art. 9.

*(Attribuzioni del Consiglio dell'ordine)*

1. Il Consiglio dell'ordine regionale o provinciale esercita le seguenti attribuzioni:
  - a. elegge al proprio interno, entro trenta giorni dalla sua elezione, il Presidente, il vice Presidente, il segretario e il tesoriere;
  - b. cura l'osservanza della presente legge e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

- c. provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d. provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
- e. cura la tenuta dell'Albo, provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni, alla revisione annuale nonché alla trasmissione di copia dell'Albo al Ministero della Giustizia ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio stesso;
- f. designa i rappresentanti dell'ordine chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti o organismi di carattere locale;
- g. adotta i provvedimenti disciplinari;
- h. dichiara la decadenza dei consiglieri;
- i. stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale a carico degli iscritti, una tassa per l'iscrizione all'Albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 292;
- j. sospende dall'Albo l'iscritto che non provvede al pagamento dei contributi dovuti al Consiglio dell'ordine e al Consiglio nazionale;
- k. vigila per la tutela del titolo di Sociologo e svolge le attività volte alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- l. promuove il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

#### Art. 10.

##### *(Scioglimento del Consiglio)*

1. Il Ministro di Giustizia con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale, dispone lo scioglimento del Consiglio:
  - a. qualora non si sia proceduto alla sostituzione dei consiglieri nei casi previsti dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 24;
  - b. qualora il Consiglio non sia in grado di funzionare per comprovate responsabilità, valutate dallo stesso dicastero;
  - c. in caso di persistente violazione dei propri doveri, dopo un richiamo all'osservanza degli stessi;
  - d. qualora ricorrano ulteriori gravi motivi.

2. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un Commissario straordinario, nominato con lo stesso decreto di cui al comma 1, il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del decreto di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio previa revisione dell'Albo.
3. Il Commissario straordinario nomina, tra gli iscritti all'Albo, un segretario e, qualora lo ritenga opportuno, un comitato composto da non meno di due membri e non più di sei membri che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Art. 11.

*(Attribuzioni del Presidente, del vice Presidente, del segretario e del tesoriere)*

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'ordine, convoca e presiede l'assemblea ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge o da altre norme. Rilascia la tessera di riconoscimento, i certificati e le attestazioni riguardanti gli iscritti.
2. Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.
3. Il segretario cura la tenuta dei verbali delle riunioni del Consiglio e dei registri previsti dalle leggi e dai regolamenti, autentica le copie degli atti e delle deliberazioni.
4. Il tesoriere ha la custodia dei beni mobili ed immobili dell'ordine, provvede alla riscossione delle entrate, alla emissione dei mandati di pagamento e alle attività di natura contabile e relative al bilancio.

#### Art. 12.

*(Assemblea)*

1. L'assemblea è convocata dal Presidente ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli iscritti all'Albo e in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, con qualsiasi numero di intervenuti.
2. Le decisioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, esclusi gli astenuti.
3. L'assemblea è convocata:

- a) per l'elezione del Consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 24;
  - b) in sessione ordinaria, nel mese di marzo, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  - c) in sessione straordinaria qualora il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ogni volta che lo deliberi il Consiglio o quando ne faccia richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto degli iscritti all'Albo.
4. Nei casi di cui al comma 3, lettera c), il Presidente convoca l'assemblea entro trenta giorni. In difetto provvede, su richiesta di qualsiasi iscritto, il competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, che designa a presiederla un iscritto all'Albo.

### CAPO III

#### Consiglio NAZIONALE

#### Art. 13.

##### *(Consiglio nazionale)*

1. Gli ordini regionali e provinciali dei sociologi costituiscono un unico ordine nazionale.
2. Il Consiglio nazionale dell'ordine dei sociologi è composto da tanti membri quanti sono i consigli regionali e provinciali. Detti membri sono eletti dai consigli stessi tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'Albo di almeno dieci anni, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 24.
3. I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni dalla data dell'insediamento e sono rieleggibili per un massimo di 2 mandati. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio rimane in carica quello uscente.
4. La carica di membro del Consiglio nazionale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di un ordine regionale o provinciale. In mancanza di opzione entro venti giorni dalla comunicazione dell'elezione al Consiglio nazionale, si presume la rinuncia alla carica di componente del Consiglio regionale o provinciale.

Art. 14.

*(Organi del Consiglio nazionale)*

1. Il Consiglio nazionale elegge tra i propri componenti il Presidente, il vice-Presidente ed il segretario. Quando il Presidente ed il vice-Presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano per iscrizione all'Albo o, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.
2. Il Presidente del Consiglio nazionale ha la rappresentanza del Consiglio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art. 15.

*(Attribuzioni del Consiglio nazionale)*

1. Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
  - a. esprime, su richiesta del Ministro di Giustizia, parere sugli schemi di atti normativi che interessano la professione;
  - b. coordina e promuove le attività dei consigli regionali e provinciali intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
  - c. esprime parere sull'istituzione di nuovi consigli, sullo scioglimento dei consigli e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
  - d. designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni e di organizzazioni di carattere nazionale e internazionale;
  - e. determina, nei limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento, la misura del contributo annuale a carico degli iscritti agli albi avvalendosi, per la riscossione di quanto dovuto, del procedimento di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 292;
  - f. decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli in materia di iscrizione, cancellazione o re-iscrizione all'Albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alla elezione dei consigli stessi;
  - g. propone le tabelle delle tariffe professionali di riferimento degli onorari e delle indennità nonché i criteri per il rimborso delle



- spese spettanti per le prestazioni professionali, da approvare con decreto del Ministro di Giustizia;
- h. predispone il codice deontologico sottoponendolo a tutti gli iscritti tramite *referendum* e provvede affinché, negli organismi preposti al controllo ed alla vigilanza sul rispetto della deontologia professionale, siano previste adeguate forme di rappresentanza di committenti, clienti, utenti;
  - i. promuove tutte le iniziative atte a favorire la crescita professionale ed il costante aggiornamento professionale degli iscritti nonché l'elaborazione di idonei criteri di valutazione della qualità delle prestazioni professionali.
2. Le decisioni del Consiglio nazionale sono comunicate, a cura del segretario, entro trenta giorni dalla relativa adozione, agli interessati, al Consiglio dell'ordine che ha emesso il provvedimento nei casi di cui al comma 1, lettera f), al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, nonché al Ministero di Giustizia.

#### Art. 16.

##### *(Vigilanza sull'esercizio della professione)*

1. L'ordine dei sociologi è posto sotto l'alta vigilanza del Ministro di Giustizia che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei procuratori generali e dei procuratori della Repubblica.
2. Il Ministero di Giustizia vigila sull'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari relative alla professione di Sociologo; a tale scopo formula, direttamente ovvero per mezzo dei magistrati di cui al comma 1, le richieste e i rilievi del caso.

#### CAPO IV

##### ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE DALL'Albo

#### Art. 17.

##### *(Requisiti per l'iscrizione all'Albo)*

1. Per essere iscritti all'Albo di cui all'articolo 3 è necessario:

- a. essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato con il quale sussista trattamento di reciprocità;
  - b. godere dei diritti civili;
  - c. avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Sociologo ai sensi dell'articolo 18;
  - d. avere la residenza nell'ambito territoriale dell'ordine al cui Albo si chiede l'iscrizione.
2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che abbiano riportato condanne penali definitive che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione ovvero che comportano la radiazione dall'Albo.

#### Art. 18.

##### *(Abilitazione all'esercizio professionale)*

1. Per essere ammesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Sociologo è necessario:
  - a) avere conseguito il diploma di laurea in sociologia (classi delle lauree DM 509/99 *36 Scienze sociologiche, 89-S Sociologia* e DM 270/04 *L-40 Sociologia*) o per i titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore del DM 509/99 in Scienze Politiche ad indirizzo politico-sociale o sociologico ovvero in scienze economiche e sociali, con obbligo, per quanti conseguano il diploma di laurea nelle citate discipline successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, di superare almeno otto annualità di esame o equivalenti in discipline sociologiche di cui ai settori scientifico-disciplinari sociologici previsti dalla vigente normativa; ovvero uno specifico diploma di laurea equipollente presso un'università di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale sussistono condizioni di reciprocità;
  - b) essere in possesso di documentazione idonea ad attestare l'effettuazione di un tirocinio pratico-professionale, successivo alla laurea, di durata non inferiore ad un anno continuativo, salve le interruzioni dovute a maternità o all'assolvimento degli obblighi di leva o, in alternativa, aver conseguito presso le università il dottorato di ricerca in discipline sociologiche o un diploma pluriennale di specializzazione in discipline sociologiche.

2. Le norme concernenti le modalità di svolgimento del tirocinio pratico-professionale, nonché l'attestazione del medesimo tirocinio sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con i Ministri di Giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le norme concernenti lo svolgimento dell'esame di Stato e la composizione della commissione esaminatrice sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministri di Giustizia, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 19.

##### *(Divieto di iscrizione in più albi)*

1. Non è consentita l'iscrizione in più albi regionali o provinciali dei sociologi.

#### Art. 20.

##### *(Cancellazione dall'Albo - Sospensione per morosità)*

1. Il Consiglio dell'ordine dispone la cancellazione dell'iscritto d'ufficio o su richiesta del competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 17, comma 1.
2. L'iscritto che per oltre dodici mesi non provvede al pagamento dei contributi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), può essere sospeso dall'Albo. La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del Consiglio quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto integralmente i contributi dovuti.
3. Per il procedimento di cancellazione, nonché per quello di sospensione per morosità, si osservano le disposizioni previste per il procedimento disciplinare.
4. Gli iscritti cancellati dall'Albo possono chiedere la re-iscrizione quando sono cessate le ragioni che ne avevano determinato la cancellazione.

Art. 21.

*(Comunicazione delle deliberazioni)*

1. Le decisioni del Consiglio dell'ordine in materia di iscrizione, cancellazione o re-iscrizione all'Albo sono comunicate, entro trenta giorni dalla loro adozione, all'interessato, al Consiglio nazionale, al competente procuratore della Repubblica presso il tribunale, nonché al Ministero di Giustizia.

CAPO V

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 22.

*(Sanzioni disciplinari)*

1. Agli iscritti all'Albo che si rendono responsabili di abusi o di mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
  - a) l'avvertimento, comunicato con lettera del Presidente del Consiglio dell'ordine, nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità, che consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri, con invito a non reiterarla.
  - b) la censura, comunicata con deliberazione del Consiglio dell'ordine, nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, che non ledono tuttavia il decoro o la dignità professionale, che consiste nella dichiarazione della trasgressione commessa e nel biasimo formale;
  - c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
  - d) la radiazione.

Per ognuna di queste fattispecie, l'interessato, entro dieci giorni dall'avvenuta di essere comunicazione, può chiedere auditò dall'organo competente, da cui dipende la sanzione stessa.

3. L'infrazione disciplinare si prescrive in cinque anni.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 23.

##### *(Disposizioni transitorie)*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano nominano un Commissario che provvede alla formazione dell'Albo, ai sensi del presente articolo. Agli oneri derivanti dalla nomina dei commissari provvedono gli organi competenti dell'ordine interessato a valere sulle entrate conseguite ai sensi dell'articolo 25.
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, è consentita l'iscrizione all'Albo previa domanda da presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3:
  - a)* dei professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza che insegnino o abbiano insegnato discipline sociologiche nelle università italiane o straniere purché appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea o ad uno Stato con il quale sussistono condizioni di reciprocità, nonché dei ricercatori e degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento in discipline sociologiche;
  - b)* dei dottori di ricerca in discipline sociologiche, nonché dei laureati in sociologia o in scienze politiche ad indirizzo politico-sociale o sociologico ovvero in scienze economiche e sociali che possano dimostrare di avere svolto, per almeno tre anni complessivi nel corso degli ultimi cinque anni, attività certificata di Sociologo corrispondente ai contenuti professionali cui all'articolo 4 presso enti o istituzioni pubblici o privati o che siano stati assunti dagli stessi con la qualifica di Sociologo.
3. Le discipline sociologiche, ai fini di cui al comma 2, lettera *a)*, sono individuate con decreto del Ministro dell'Università e della

ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con i Ministri di Giustizia, della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il parere del Consiglio Universitario nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le norme concernenti lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 4.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è bandita una sessione speciale dell'esame di Stato per titoli ed esami, alla quale sono ammessi, a domanda, coloro che risultino in possesso di un diploma di laurea, conseguito al termine di un corso di durata legale non inferiore a quattro anni, rilasciato da una università e che documentino di avere svolto dopo il conseguimento della laurea, per almeno tre anni complessivi nel corso degli ultimi cinque anni, attività certificata di Sociologo corrispondente ai contenuti professionali di cui all'articolo 4 presso enti o istituzioni pubblici o privati, ovvero che abbiano conseguito presso le università un diploma pluriennale di specializzazione in discipline sociologiche.
5. La sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 4 è rinnovata annualmente, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i laureati in scienze economiche e sociali o in discipline economiche e sociali immatricolati al relativo corso di laurea entro la data di entrata in vigore della presente legge e che siano in possesso della documentazione attestante l'effettuazione del tirocinio pratico-professionale di cui all'articolo 18.
6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 24, il Commissario di cui al presente articolo indice le elezioni per i consigli regionali e provinciali. A tali fini il Commissario provvede alla nomina di un Presidente di seggio, di un vice-Presidente, di due scrutatori e di un segretario, scegliendoli tra i funzionari della pubblica amministrazione.
7. In via transitoria, per i primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale anche tra coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'Albo inferiore a dieci anni.

Art. 24.

(Regolamento di esecuzione)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il relativo regolamento di esecuzione.
2. Il regolamento, di cui al comma 1, disciplina in particolare:
  - a) le modalità di elezione del Consiglio regionale o provinciale da parte dell'assemblea in apposita seduta da convocare almeno venti giorni prima della data di scadenza;
  - b) le ipotesi di sostituzione e decadenza dalla carica di consigliere, prevedendo che, qualora il numero dei membri del Consiglio da sostituire superi la metà più uno dei componenti, si proceda al rinnovo dell'intero Consiglio;
  - c) le modalità di iscrizione e di tenuta dell'Albo, comprese le registrazioni dei trasferimenti di residenza e le variazioni dello stato giuridico;
  - d) la fusione di più ordini e l'istituzione di nuovi ordini, tenuto conto del numero degli iscritti, da parte del Ministro di Giustizia, sentito il Consiglio nazionale;
  - e) il *quorum* per la validità delle riunioni del Consiglio regionale o provinciale, nonché del Consiglio nazionale, prevedendo a tal fine la presenza della metà più uno dei componenti; i criteri per la validità delle deliberazioni dei medesimi consigli, in base al principio della maggioranza semplice, attribuendo in caso di parità prevalenza al voto del Presidente, salve le decisioni assunte nell'ambito dei procedimenti disciplinari, in cui prevale la decisione più favorevole all'incolpato;
  - f) i criteri per la validità delle riunioni dell'assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 12;
  - g) le modalità di elezione del Consiglio nazionale, le sostituzioni dei consiglieri e la convocazione di eventuali elezioni suppletive;
  - h) le ipotesi e le modalità di sospensione e di radiazione dall'Albo, nonché le ipotesi e le modalità di re-iscrizione all'Albo;
  - i) il procedimento disciplinare, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché le ipotesi di sospensione cautelare e di provvisoria esecuzione;
  - l) i ricorsi contro le decisioni del Consiglio regionale o provinciale in materia di sanzioni disciplinari, iscrizione, cancellazione e re-iscrizione all'Albo, nonché in materia di eleggibilità e di regolarità

delle operazioni elettorali, e i ricorsi contro le decisioni del Consiglio nazionale.

Art. 25.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo dei sociologi si fa fronte attraverso i contributi versati dagli iscritti all'Albo medesimo, senza oneri a carico del Bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, senza oneri a carico del Bilancio dello Stato.